

Legge federale sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002²,
decreta:

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina le misure della Confederazione intese a sostenere gli sforzi su scala internazionale volti al disarmo e alla non proliferazione di armi chimiche.

Art. 2 Misure

¹ La Confederazione può:

- a. erogare aiuti finanziari unici o periodici;
- b. fornire prestazioni in natura;
- c. distaccare esperti.

² Le misure possono essere realizzate nel quadro di progetti multilaterali o bilaterali.

Art. 3 Finanziamento

Per misure ai sensi della presente legge l'Assemblea federale stanziava, mediante decreti federali semplici, crediti quadro pluriennali.

Art. 4 Competenza

Il Consiglio federale determina quali misure prendere ai sensi della presente legge.

Art. 5 Accordi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:

- a. sull'impiego dei capitali a carico dei crediti quadro;
- b. sul distacco di esperti.

¹ RS 101

² FF 2002 5923

Art. 6 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.